

ART.14 COMMA 2 DELL'ACCORDO STRALCIO PER LA CHIUSURA DELLA PARTE ECONOMICA DEL CCPL 2016/2018 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ – AREA DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE DI DATA 13 AGOSTO 2020

ACCORDO AZIENDALE

Premesso che:

- L'accordo stralcio per la chiusura della parte economica del CCPL 2016/2018 per il personale del comparto sanità – area del personale delle categorie, di data 13 agosto 2020 prevede all'art. 14 comma 2 che le parti firmatarie di tale contratto: *“concordano sulla destinazione di risorse contrattuali per l'importo complessivo di euro 200.000,00, da utilizzare con le medesime modalità definite in un successivo accordo da sottoscrivere in sede A.P.Ra.N. per il conferimento e la remunerazione degli incarichi di professionista specialista”*.
- L'accordo per il personale del Comparto Sanità – area del personale delle categorie – in ordine alla disciplina degli incarichi di professionista specialista, di data 18 novembre 2022, ha precisato gli aventi titolo, rinviando in sede decentrata aziendale *“le modalità di conferimento e revoca degli incarichi di professionista specialista”* ed ha altresì stabilito il valore dell'indennità professionale specifica nell'importo di Euro 2.680,00 lordi annui.
- L'accordo per il personale del Comparto Sanità – area del personale delle categorie – in ordine alla disciplina degli incarichi di professionista specialista, di data 18 novembre 2022, all'articolo 4, comma 2, ha altresì disposto che *“le risorse contrattuali che residuano una tantum per gli anni 2020, 2021 e 2022, pari a complessivi euro 600.000,00 lordo oneri, sono destinate ad incremento del finanziamento ... mediante riparto sulle annualità 2023-2028, fino a concorrenza di detto importo massimo”*,
- Si prende atto che il fondo a disposizione, come integrato dall'articolo 4, comma 2, dell'Accordo provinciale 18 novembre 2022, viene utilizzato per dare luogo ad istituzione di n. 81 incarichi di professionista specialista, a valere dalla sottoscrizione del presente Accordo e fino all'anno 2028.
- I requisiti d'accesso sono puntualmente definiti all'art. 2 dell'Accordo del 18 novembre 2022.
- Le parti si sono riunite per definire le modalità di applicazione del predetto articolo in data 20 dicembre 2022 e in data 21 marzo 2023.
- Visto il parere di compatibilità rilasciato dal Collegio sindacale in data 18 aprile 2023, ex art. 5, comma 3, C.C.P.L. dell'area non dirigenziale vigente, e verbalizzato il 6 giugno 2023.

I SOGGETTI FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO AZIENDALE

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Modalità di individuazione del professionista specialista

1. L'individuazione del professionista specialista avente titolo avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) Indizione di avviso di selezione per titoli e colloquio. Nell'avviso saranno precisati – oltre ai titoli di ammissione – i titoli da considerarsi nella valutazione curricolare per la



1

definizione di una graduatoria di merito. Sarà individuata anche la sede di servizio e se trattasi di attività esclusiva o da effettuarsi congiuntamente ad altre.

b) Nomina di una commissione giudicatrice che definirà gli idonei e – sulla base dei criteri definiti in avviso – definirà altresì una graduatoria di idonei. La Commissione svolgerà un colloquio con tutti i concorrenti ed esprimerà la propria valutazione quale somma della valutazione titoli e del colloquio.

c) Ove siano previsti posti, anche su più sedi, per la medesima professionalità, si procederà con unica procedura e definizione di un'unica graduatoria.

d) Una volta che siano stati coperti i posti messi a selezione, la graduatoria cesserà di avere validità.

2. Tra i criteri previsti dall'Avviso al fine di definizione della graduatoria di merito, va data adeguata pesatura ad attività svolta, nel corso della vita professionale del/della professionista, per almeno due anni in ambito clinico/area organizzativa omogeneo/a a quella per la quale è bandito l'Avviso. Sarà in particolare premiato lo svolgimento di detta attività all'atto dell'indizione dell'avviso.
3. L'Avviso deve precisare i casi di incompatibilità con altro incarico, in modo da rendere chiaro ai partecipanti che – una volta graduati in posto utile in graduatoria – l'attribuzione dell'incarico sarà vincolato a scegliere – entro un termine decadenziale definito dall'Amministrazione nell'Avviso stesso – se mantenere l'incarico precedente o accettare il nuovo incarico.
4. Le assegnazioni di sede sono disposte tenendo conto delle esigenze organizzative e in relazione alla residenza dei candidati utilmente collocati in graduatoria.

Art. 2

Incarichi presso il Polo universitario e presso il Servizio Formazione

1. E' fatta eccezione alla necessità di svolgimento del colloquio previsto all'articolo 2 in relazione agli incarichi di professionista specialista affidati presso il Polo universitario delle professioni sanitarie e presso il Servizio Formazione aziendale. Poiché, infatti, detti incarichi vengono assegnati a professionisti che svolgono funzioni di tutoraggio per le quali è già prevista apposita selezione comparativa, si ritiene che la graduatoria di affidamento degli incarichi di professionista specialista sia definita solo per valutazione dei titoli.
2. In ragione della stretta connessione tra ruolo di tutor e incarico di professionista specialista, il rinnovo dell'incarico sarà automatico alla conferma del ruolo di tutor e, al contempo, l'eventuale successiva accertata non idoneità al ruolo di tutor, determinerà automatica decadenza anche dall'incarico di professionista specialista.

Art. 3

Rinnovo dell'incarico

1. Con eccezione di quanto definito all'articolo 2, alla prima scadenza dell'incarico, in esito a giudizio positivo relativo al periodo d'incarico, si provvederà automaticamente a rinnovo dell'incarico stesso. Alla successiva scadenza d'incarico, lo stesso sarà disposto mediante

nuova procedura svolta con i criteri dell'articolo 1, cui il titolare uscente avrà diritto a partecipare.

Art. 4 **Revoca dell'incarico**

1. Con eccezione di quanto definito all'articolo 2, per casi e modalità di revoca dell'incarico si fa rinvio, per analogia, a quanto già previsto per la revoca dell'incarico di Posizione Organizzativa, la quale può verificarsi in caso di valutazione negativa cui sia sottoposto il dipendente, alla scadenza dell'incarico.
2. In caso di eventuale valutazione negativa, prima della definitiva formalizzazione, vengono acquisite in contraddittorio le considerazioni del dipendente, anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
3. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui sia stato attribuito l'incarico di professionista specialista è soggetto a valutazione annuale da parte del superiore gerarchico e a valutazione alla scadenza del periodo di incarico svolta dai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, previa relazione del superiore gerarchico.

Art. 5 **Confronto preventivo**

1. Ad avvenuta sottoscrizione definitiva del presente Accordo sarà avviato il previsto confronto per la definizione della tipologia delle posizioni di professionista specialista da ricoprire. Concluso detto confronto, l'Amministrazione provvederà all'indizione degli Avvisi nel termine di 60 giorni.

Art. 6 **Norma programmatica**

1. Entro 90 giorni dall'avvenuta attribuzione degli incarichi, a seguito della prima applicazione del presente Accordo, le Parti si incontreranno in sede decentrata per valutare le modalità applicative derivanti dallo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

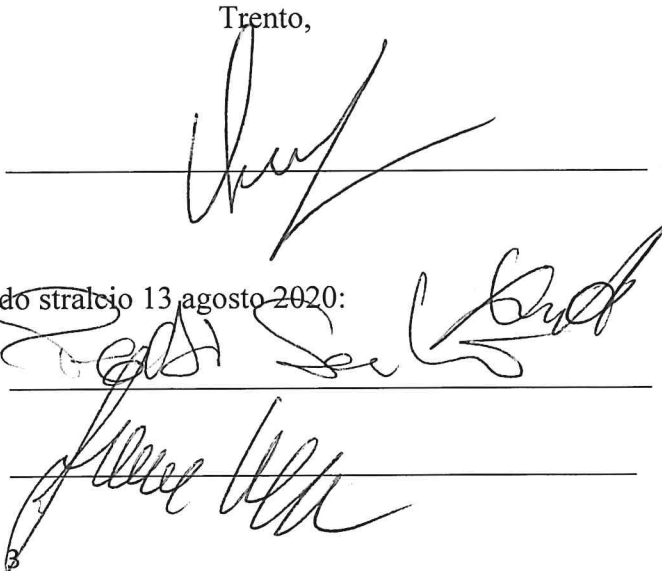
Il Legale Rappresentante dell'Azienda
dott. Antonio Ferro

Le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stralcio 13 agosto 2020:

per C.I.S.L. - F.P.

per U.I.L.-F.P.L. Sanità

Trento,



per Fe.N.A.L.T.

per NURSING-UP



